



SENTENZA N°

7681/2014

REPERTORIO N°


6521/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **50196/2013** promossa da:




tutti con il patrocinio dell'avocat BERTINELLI DANILO, elettivamente domiciliato in VIA ABRAMO LINCOLN, 7/B 20092 CINISELLO BALSAMO presso il predetto difensore

ATTORI

contro

BARCLAYS BANK PLC



CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Motivazione

Occorre preliminarmente esaminare le nuove domande proposte in via principale dalla parte attrice a pagine 1, 2, 3 e 4 del foglio allegato, che riguardano essenzialmente la nullità della procura alle liti della parte convenuta in quanto sottoscritta da una persona qualificata come procuratore speciale con la sola indicazione della data di rilascio della procura notarile, del nominativo del notaio e del numero di repertorio.

Trattasi di domande inammissibili in quanto *“in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la parte che contesti che la persona fisica, la quale assume di rivestire la qualità di rappresentante di una persona giuridica, manca del potere rappresentativo, deve sollevare siffatta contestazione nella prima difesa, restando così onere dell'altra parte documentare la pretesa qualità”* (Cass 13.2.2009 n 3541; Cass. 16.1.2009 n 961).

Deve, infatti, rilevarsi che, nella specie, la procura alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione contiene il nominativo ed i dati anagrafici della persona, l'avv. Davide Spreafico, che l'ha sottoscritta, la sua qualità di procuratore speciale e l'indicazione della procura che costituisce la fonte del suo potere rappresentativo, ossia la procura notarile rilasciata in data 4.11.2012 a rogito dott. Manuela Agostini, notaio in Milano rep. 70839.

Quanto suindicato è sufficiente per ritenere la sussistenza della rappresentanza processuale della convenuta in capo all'avv. Davide Spreafico, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione da parte dell'attore (cfr anche Cass. 28.9.2011 n 19824).

Deve invece essere accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto fondata.

Alla prima udienza, veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 IV comma c.p.c., rilevando *“ che a pagg. 26, 34, 37, 41, 47, 48, 52 e 53 dell'atto di citazione sono richiamati casi specifici riferiti a soggetti che non sono parti in causa e che nelle conclusioni la difesa attorea fa riferimento a soggetti che hanno estinto il mutuo ed a soggetti diversi dalle parti (pagg. 118 e 120 dell'atto) “ e considerando “che trattasi di elementi che rendono assolutamente incerta la determinazione dell'oggetto della domanda, considerato anche la pluralità degli attori, e confusa ed erronea l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e le relative conclusioni”*.

Nel termine perentorio del 31.12.2013 gli attori depositavano una memoria integrativa riportando *“il testo originale, privo dei vizi, già indicati dal controparte e dal Giudicante”* (pag. 4 delle memoria depositata il 23.12.2013).

La convenuta sollevava nuovamente l'eccezione di nullità della citazione, non essendo stati specificati gli elementi individualizzanti l'oggetto della domanda, come richiesto nell'ordinanza del 26.11.2013 sopra richiamata.

L'eccezione merita accoglimento, in quanto è fondata.

Occorre, infatti, rilevare che l'eliminazione nell'atto di citazione dei nominativi di soggetti che non sono parti in questa causa, non è sufficiente a superare le carenze nell'allegazione dei fatti costitutivi delle domande proposte nei confronti della convenuta e nell'esposizione degli elementi di diritto che integrano le ragioni delle domande attoree.

In particolare, dall'esposizione dei fatti non risulta che alcuno degli attori abbia chiesto l'estinzione anticipata del mutuo, né che il contratto di mutuo sia stato stipulato tramite un intermediario finanziario/assicurativo o broker.

Nella parte relativa all'esposizione degli elementi di diritto, la difesa attorea fa, invece, riferimento all'estinzione anticipata del mutuo ed all'attività di intermediari finanziari o broker, ed all'udienza del 10.4.2014 il procuratore degli attori ha precisato “ *che tutti gli attori hanno chiesto l'estinzione anticipata del mutuo tramite il call center della banca, che tutti gli attori sono stati contattati dai broker o intermediari finanziari della banca che li portavano in banca per la stipulazione del contratto preliminare di richiesta del finanziamento e che successivamente veniva stipulato il contratto di mutuo davanti al notaio presso lo studio notarile; il riferimento all'offerta fuori sede contenuto nell'atto è nel senso che la proposta di mutuo veniva fatta dagli intermediari al di fuori dei locali della banca.*”.

La precisazione effettuata dal difensore degli attori in udienza ingenera ancor più incertezza nell'individuazione dei fatti posti a fondamento delle domande degli attori, in quanto introduce fatti nuovi e diversi da quelli allegati nell'atto introduttivo, anche a seguito dell'integrazione, che sono rilevanti al fine di individuare “*le ragioni della domanda*”.

Per quanto riguarda la parte in diritto, l'atto di citazione riporta considerazioni che sono però svincolate dal parte in fatto (in molti passaggi si fa riferimento all'estinzione del mutuo ed alla stipulazione del contratto tramite intermediari finanziari/broker), e da pagina 67 a pagina 102 è riportato il testo parziale di un documento, “*il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*”, che non è collegato alle posizioni degli attori, oltre ad essere in contrasto con l'art. 163 n 5) c.p.c., che prevede l'indicazione nell'atto di citazione dei documenti che si offrono in comunicazione e non la loro riproduzione.

La nullità dell'atto di citazione rilevata alla prima udienza non risulta quindi sanata dall'atto integrativo, che non indica gli elementi di fatto idonei ad individuare il rapporto intercorso con gli attori e le relative ragioni di diritto, e ciò comporta la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n 4 c.p.c..

Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidate a carico solidale degli attori come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del numero delle parti e delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:


- 1) dichiara l'inammissibilità delle nuove domande proposte dalla parte attrice;
- 2) dichiara la nullità dell'atto di citazione;
- 3) condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Milano, 10 giugno 2014

Il Giudice

dott. Antonella Cozzi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.s.s. Roberta Donata BINDI

